



Novembre 2018

In questo numero

- 1 Didattica, formazione e sport
- 1 Prevalenza dell'attività non commerciale
- 2 Quando modificare lo Statuto
- 2 Super Condono per ASD
- 3 Speciale – Un APS salverà tutte le associazioni?
- 4 Imposte indirette ed esenzioni
- 4 Ringraziamenti!
- 4 Prossime scadenze

*Art 149 TUIR e le
casistiche di perdita
della natura di ente
No Profit*

Didattica, formazione e sport nelle ASD

Uno dei temi affrontati durante il nostro Convegno del 5 novembre riguarda il nuovo obbligo a carico delle ASD previsto dal CONI nel "Regolamento di funzionamento del Registro" approvato a luglio 2017.

Questo regolamento obbliga le ASD dal 2019 a dimostrare di svolgere attività didattica, formativa e sportiva pena la cancellazione dal Registro e di conseguenza la perdita di tutte le agevolazioni previste per le ASD.

Come si potrà dar seguito a questo onere?

L'associazione dovrà inserire i corsi di avviamento allo sport (didattica) ed i corsi agonistici o avanzati (formativa) che organizza nell'arco dell'anno specificando il nuovo codice CONI relativo alla disciplina sportiva svolta, la durata del corso ecc.

In merito all'attività sportiva l'ASD dovrà inserire le gare a cui partecipa nel corso dell'anno, ma anche e soprattutto le competizioni che essa organizzerà, che sia solo una piccola gara sociale oppure un campionato a calendario federale.

Non inserire questi dati nel registro comporterà la cancellazione dal CONI, la perdita di tutte le agevolazioni e citando l'Agenzia delle Entrate "sarà particolarmente utile ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali." Massima attenzione quindi!

Prevalenza dell'attività non commerciale

Le Associazioni possono svolgere abitualmente attività commerciale al fine di reperire le risorse economiche per finanziare le proprie attività istituzionali, tali attività devono però essere "marginali" come le definisce la normativa dell'art 149 TUIR.

Cosa significa questo: tutte le associazioni possono quindi avere P.IVA ed incassare proventi derivanti da attività commerciale (somministrazione pasti e bevande, vendita materiale sportivo, sponsorizzazioni o pubblicità e così via) usufruendo eventualmente dei regimi fiscali forfettari previsti per tali enti, ma il totale incassato dalle attività commerciali non deve mai superare i ricavi dell'attività istituzionale e decommercializzata.

Se l'ente dovesse avere ricavi commerciali superiori agli istituzionali la norma è chiara: **"Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta"**.

Tale previsione non opera solo per le ASD e per gli enti ecclesiastici i quali quindi possono avere ad esempio 1.000€ di ricavi istituzionali e 200.000€ di ricavi commerciali e rimangono fiscalmente enti non profit.

Ogni altra associazione invece deve verificare che l'attività commerciale sia inferiore rispetto all'istituzionale.

Quando modificare lo Statuto

Le associazioni coinvolte dalla Riforma del Terzo Settore (ossia per sintetizzare tutte tranne le ASD) **sono tenute ad aggiornare il proprio Statuto entro il termine del 2 agosto 2019** (originariamente la scadenza era il 2 febbraio 2019) al fine di conformarsi al dettato del Codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che potrebbero essere in arrivo dei nuovi decreti correttivi della riforma non consigliamo di aggiornare il proprio Statuto prima di febbraio 2019, termine ultimo entro il quale tali decreti dovrebbero essere pubblicati.

Con l'aggiornamento l'associazione potrà adeguare la propria struttura alla nuova normativa, valutare l'eventuale trasformazione in un altro tipo di ente associativo (ad esempio passare da semplice associazione all'Associazione di Promozione Sociale), cogliere l'occasione per snellire le procedure gestionali e rendere la struttura dell'ente più funzionale alla realtà attuale dell'associazione.

Eventuali Statuti trovati online con ogni probabilità non saranno conformi alla nuova normativa e, tenuto conto della particolarità della questione, vi consigliamo vivamente di rivolgervi ad un consulente del settore al fine di evitare errori nell'adozione di un nuovo documento non conforme alla nuova normativa.

Ci è già capitato nel corso di queste settimane di clienti che stavano per registrare o avevano già registrato atti non idonei o non aderenti al D.lgs. 117/2017 reperiti da Internet o dal commercialista che segue l'azienda di famiglia.

Ricordiamo che se le modifiche agli atti saranno solo di adeguamento al Codice potrà essere sufficiente l'Assemblea Ordinaria dei Soci, altrimenti come è più probabile tale occasione sarà colta per radicali cambiamenti la normativa prevede che venga convocata l'Assemblea Straordinaria del vostro ente, con le maggioranze previste dall'attuale statuto.

Super Condono per ASD

Il DL 119/2019 ossia la nuova Legge di Bilancio prevede un condono per le ASD e le SSD agli art. 7 e 9 del Decreto.

La norma concede la possibilità agli enti sportivi regolarmente iscritti al CONI negli anni di imposta oggetto di condono di presentare una dichiarazione dei redditi "**integrativa speciale**", quindi se l'ente non ha presentato Unico non può sanare la propria posizione in quanto vale solo per le integrazioni. Il condono prevede un massimo di 30.000€ di imponibile (Ires e Irap, ma non Iva) dichiarabile per ogni anno di imposta, versando in 10 rate a decorrere dal 30/09/2018 il 20% a titolo di imposta, addizionali, contributi ecc.

Il Decreto inoltre prevede che se l'ASD/SSD ha un accertamento in corso già notificato, può pagare il 50% delle maggiori imposte ed il 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi. Se invece vi è una lite pendente l'importo varia dal 40 al 50% e sanzioni ed interessi dal 5 al 10%. Anche in questo caso non è prevista alcuna agevolazione per l'IVA che deve essere versata integralmente.

Sottolineiamo che il condono è solo per ASD/SSD iscritte al CONI negli anni oggetto del condono ossia dal 2013 al 2016.

*Quando ed entro quale
termine devo
modificare lo Statuto?*

*Nuova possibilità
prevista dal DDL di
Bilancio 2019*

Speciale – un APS salverà tutte le associazioni?

La Riforma del Terzo Settore sta proseguendo il suo iter di approvazione ed entrata in vigore con estrema lentezza, ma **arriverà il momento nel corso del 2019 in cui tutte le associazioni dall'Organizzazione di Volontariato alla semplice Associazione Culturale, dovranno modificare il proprio Statuto per adeguarsi al nuovo Codice.**

Le novità fiscali e gestionali sono ovviamente moltissime come abbiamo già avuto modo di illustrarvi nelle precedenti Newsletter e nei nostri convegni nel corso di questi mesi, ma ciò che emerge è la forte penalizzazione che sembra avere la nuova forma di ETS (Ente del Terzo Settore, ossia la natura giuridica che dovrebbe sostituire le normali Associazioni Culturali), soprattutto per ciò che concerne i regimi contabili e fiscali.

L'Art. 79 prevede un meccanismo molto contorto e di difficile gestione per poter stabilire se l'ente è commerciale oppure no: non è più istituzionale l'attività svolta nei confronti dei soci, ma lo è solo se l'iniziativa è realizzata gratuitamente o in perdita (chi organizza corsi o eventi perdendo dei soldi ancora non lo consociamo) altrimenti i ricavi anche se coprono semplicemente le spese sono commerciali; inoltre non è dato sapere come l'ente potrà pagare le spese ordinarie di gestione dato che si dovrebbe finanziare tali oneri solo con le quote di iscrizione, che spesso però hanno solo un importo simbolico di pochi Euro.

La possibilità che invece sembra offrire la Riforma è l'adozione della natura di Associazione di Promozione Sociale in quanto ricalca le previsioni agevolative della vecchia normativa.

In sostanza continuano ad essere considerati non tassabili i c.d. "corrispettivi specifici" che invece vengono abrogati per tutte le altre forme associative (tranne le ASD) sia che adottino la Riforma sia che ne restino al di fuori.


I "corrispettivi specifici" sono le quote prestabilite dal Direttivo per la partecipazione dei soci ed in questo caso anche dei famigliari conviventi degli stessi alle attività sociali come ad esempio corsi o lezioni. Questa agevolazione, cardine della vecchia normativa, è abrogata per tutti come dicevamo ad esclusione delle APS e delle ASD e permette una forte semplificazione nella gestione contabile ed amministrativa che non trova più conferma nelle altre forme associative.

Inoltre le APS possono gestire un punto somministrazione alimenti e bevande oppure organizzare gite e viaggi nei confronti di soci e loro famigliari conviventi considerando tali ricavi come non commerciali.

Da ultimo non sono commerciali neppure le attività di vendita di beni acquistati a titolo gratuito a fini di sovvenzione.

Per quanto riguarda l'attività commerciale la norma prevede l'introduzione di un nuovo regime forfettario estremamente favorevole: Volume di affari commerciale massimo 130.000€, esenzione dall'emissione di fatture con IVA, abbattimento forfettario del 97% dei costi anche se non ne avete sostenuti!

Tenuto conto di tali presupposti la forma dell'Associazione di Promozione Sociale appare come la soluzione a tutti i problemi del Codice.



Imposte indirette ed esenzioni

Il Codice del Terzo Settore introduce un'interessante esenzione che viene estesa a tutte le associazioni coinvolte dalla Riforma.

L'art. 82 prevede **un'esenzione totale per quanto riguarda le imposte di bollo** su tutti "gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le dichiarazioni, le certificazioni ed ogni altro documento cartaceo o informatico posti in essere o richiesti dagli enti".

Questa agevolazione era già presente in passato ma solamente per limitate categorie di enti come ad esempio le Onlus, estendere tale norma anche a tutti gli ETS sarà pratico in quanto ad esempio la registrazione degli atti diventerà così esente da questa imposta, lo stesso vale per le ricevute degli incassi per importi pari o superiori a 77,47€ che in precedenza erano soggette a bollo da 2€ su ogni ricevuta.

Ma c'è una novità: il Disegno di Legge di Bilancio 2019 prevede all'articolo 48 che l'esenzione da imposta di bollo in modo assoluto ricomprenderà anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI. Attendiamo la conversione in Legge per verificare che la novità venga confermata.

Ringraziamenti!

Sono state più di 140 le persone che hanno partecipato al nostro convegno di lunedì 5 novembre a Legnano nella sede della Famiglia Legnanese e molte altre non hanno potuto accedere alla sala.

Purtroppo per via delle forti piogge e dell'inagibilità della nuova sala conferenze situata nel piano semi interrato dell'edificio abbiamo dovuto spostare il convegno nella più piccola "Sala delle Vetrate" che non è stata sufficiente per accogliere tutti i partecipanti.

Ci scusiamo ancora per il disagio, ma speriamo che i contenuti del convegno siano stati di vostro interesse, elemento che è emerso in questi giorni tramite numerosissime mail di apprezzamento che abbiamo ricevuto e di cui vi ringraziamo moltissimo.

Organizzeremo un nuovo incontro nel 2019 per spiegarvi le novità che saranno sicuramente numerose e per affrontare la Riforma del terzo Settore che l'anno prossimo dovrebbe giungere a compimento.

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventualità, nel caso in cui non aveste ricevuto le slide proiettate nel corso del Convegno potete scriverci a questa mail associazioni@studioceriani.com e ve le invieremo tempestivamente.

Grazie ancora per la vostra partecipazione alla conferenza e le attestazioni di stima che ci avete inviato nei giorni successivi!

Prossime scadenze

Registro Iva – RegISTRAZIONI 15 novembre

Scadenza secondo acconto IRES/IRAP 31 novembre

OTTOBRE 2018

l	m	m	g	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NOVEMBRE 2018

l	m	m	g	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

DICEMBRE 2018

l	m	m	g	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						